



COMUNE DI LEVERANO
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA,

TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 DEL 03/06/2025

ART. 1 - OGGETTO E DEFINIZIONE

ART. 2 - REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 3 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO N.C.C. E TAXI

ART. 4 - NUMERO AUTORIZZAZIONI

ART. 5 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI

ART. 6 - REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE

AUTORIZZAZIONI ART. 7 - IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

N.C.C.

ART. 8 - SERVIZI INTEGRATIVI DEI TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA

ART. 9 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI "IN DEROGA" PER TRASPORTO SPECIFICO DI PERSONE IN PARTICOLARI CONDIZIONI FISICHE

ART. 10 - TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE E SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

ART. 11 - FERMO E SOSTITUZIONE DEI VEICOLI

ART. 12 - OBBLIGHI PER IL POSSESSORE DI AUTORIZZAZIONE

ART. 13 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 14 - INIZIO DEL SERVIZIO

ART. 15 - VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 16 - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI

ART. 17 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

ART. 18 - PUBBLICITÀ SULLE AUTOVETTURE

ART. 19 - TARIFFE

ART. 20 - VIGILANZA

ART. 21 - SANZIONI

ART. 22 - REVOCÀ E SOSPENSIONE

DELL'AUTORIZZAZIONE ART. 23 RINVII

ART. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento disciplina gli autoservizi pubblici non di linea, taxi e noleggio con conducente (N.C.C.), nel rispetto del presente della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 – *Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea* e della Legge Regionale Puglia n. 14 del 3 aprile 1995 e della vigente normativa in materia.

I servizi Taxi ed N.C.C. di cui agli artt. 1, 2, 3 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono destinati al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori ad otto, svolgendo una funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: il servizio di taxi con autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale; il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.

2. Ai sensi dell’articolo 2 della L. n. 21/1992:

- a) il servizio di Taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si rivolge ad una utenza indifferenziata;
- b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico delimitato secondo le prescrizioni del Codice della Strada;
- c) le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell’utente, ovvero l’inizio del servizio, avviene all’interno dell’area comunale o comprensoriale.
- d) all’interno delle aree comunali o comprensoriali la prestazione del servizio è obbligatoria.
- e) è consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.

3. Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 21/1992:

- a. il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici.
- b. lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse;
- c. la sede operativa del vettore ed almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
- d. è possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti.

ART. 2 – REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

1. Per il rilascio della licenza per il servizio Taxi o per l'autorizzazione all'esercizio di Noleggio con Conducente, è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione nel ruolo dei conducenti presso la C.C.I.A.A. od analogo elenco di uno degli Stati aderenti all'Unione Europea.
L'iscrizione sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertati dalla Commissione di cui all'art. 6, comma 3, L. n. 21/1992;
 - b) proprietà o possesso in leasing del veicolo oggetto della richiesta di autorizzazione;
 - c) non avere effettuato il trasferimento di un'autorizzazione al noleggio con conducente nei 5 anni precedenti;
 - d) non essere titolari di autorizzazione all'esercizio di Taxi o di N.C.C., anche se rilasciata da altro Comune, salvo quanto previsto **dall'articolo 8 della L.n. 21/1992¹** in merito al diritto di cumulo di più autorizzazioni di noleggio con conducente;
2. Per potere svolgere il servizio N.C.C. è necessaria la disponibilità di una rimessa (di proprietà, locazione ecc.), anche a cielo aperto (di proprietà, locazione ecc.), per lo stazionamento dei veicoli di servizio, all'interno del territorio comunale.
La rimessa deve avere idonea destinazione d'uso.

ART. 3 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO N.C.C. E TAXI

1. Il noleggio con conducente è autoservizio pubblico non di linea e pertanto l'utenza interessata inoltra apposita richiesta di prestazione a tempo e/o a viaggio, presso la sede del vettore, con partenza dal territorio di questo Comune per qualunque destinazione.
2. Ai sensi della L. n. 21/1992, sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali, ed aerei e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
3. Sono ammesse, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248, turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie.
4. Qualora si verifichino situazioni di particolare emergenza, il Sindaco con apposita ordinanza stabilisce diversi orari di servizio.

¹ Art. 8 - 2. ... (omissis)... Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. ...

ART. 4 – NUMERO DI AUTORIZZAZIONI

1. Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente viene fissato con Delibera di Giunta Comunale, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, sulla base dei seguenti elementi:
 - entità della popolazione residente nel territorio comunale al 31 dicembre;
 - numero delle licenze già attive;
2. Gli organici per il servizio di trasporto pubblico non di linea esercitato con autovetture sono relativi a:
 - servizio di taxi;
 - servizio di noleggio con conducente;
3. Il numero di autorizzazioni rilasciabili dal Comune, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), della L. n. 21/1992, è determinato nel seguente modo:
 - 1 licenza taxi ogni 5.000 abitanti;
 - 1 autorizzazione NCC ogni 2500 abitanti (arrotondati per eccesso).
4. Non rientrano nel contingente indicato al precedente comma 3, le eventuali autorizzazioni "in deroga" rilasciate ai sensi dell'art. 14 della legge 21/1992 e ss.mm.ii., per il "trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche".

ART. 5 – RILASCIO AUTORIZZAZIONI

1. L'esercizio del servizio è subordinato al rilascio del titolo autorizzatorio previsto dall'articolo n. 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della L. 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal Codice Civile.
3. Il servizio può essere svolto dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un suo collaboratore familiare, purché iscritti nel ruolo di cui al comma 2 dell'articolo 2. In tali casi, il titolare deve dare comunicazione al Comune dei nominativi.

ART. 6 – REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento è necessario:

- essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea o di altro Stato purché in possesso di regolare permesso di soggiorno, ai sensi della normativa vigente;
- per gli stranieri di cui al punto precedente è necessario dimostrare di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale requisito deve essere comprovato mediante autocertificazione);
- essere in possesso del requisito dell'idoneità morale;
- essere in possesso del requisito dell'idoneità professionale;
- essere iscritto presso il registro delle imprese presso la CCIAA;
- essere proprietario, o avere la disponibilità giuridica del veicolo, per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
- per il servizio taxi, non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del servizio taxi rilasciata da qualsiasi comune;
- non avere trasferito precedente autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati;
- per il servizio N.C.C., disporre di una rimessa e di una sede operativa sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.

Rispetto al requisito dell'idoneità morale si specifica che non:

- sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726 e successive integrazioni e modifiche;
- sia incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- sia incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.
- L'idoneità professionale è acquisita a norma della Legge Regionale 3 aprile 1995, n.14.

ART. 7 – IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI N.C.C.

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, collocano in posizione ben visibile sul cruscotto anteriore del veicolo, un contrassegno, rilasciato dall'ufficio competente, riproducente lo stemma del Comune di Leverano con la scritta "NOLEGGIO CON CONDUCENTE - COMUNE DI LEVERANO", da apporre all'interno del veicolo sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore;
2. Sulla parte posteriore del veicolo, vicino alla targa di immatricolazione, deve essere installata a spese dell'esercente, una targhetta metallica che riproduce la scritta "N.C.C.", lo stemma del Comune, la indicazione "Comune di Leverano" ed il numero progressivo di licenza o il numero dell'autorizzazione.

ART. 8 – SERVIZI INTEGRATIVI DEI TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA

1. Le autovetture in servizio di noleggio con conducente o taxi possono essere impiegate, su disposizione dell'Amministrazione comunale, per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale 3 Aprile 1995.

ART. 9- RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI "IN DEROGA" PER TRASPORTO SPECIFICO DI PERSONE IN PARTICOLARI CONDIZIONI FISICHE

1. Ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 295/1992, per autoveicoli adibiti al trasporto specifico di persone si intendono quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni fisiche, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo e con numero di posti non superiore a otto, escluso quello del conducente.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento ed in osservanza a quanto disposto dal codice della strada, verranno rilasciate autorizzazioni all'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente con autoveicoli per il trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche secondo i criteri di seguito elencati:
 - a) il contingente numerico delle autorizzazioni rilasciate "in deroga" non deve superare il 50% del numero di autorizzazioni previste nel contingente comunale;
 - b) per il servizio possono essere utilizzati esclusivamente autoveicoli immatricolati con destinazione: "trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche";
3. per il rilascio delle autorizzazioni "in deroga" si applicano le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento in quanto compatibili con la particolare natura della stessa;
4. gli intestatari sono tenuti, nello svolgimento del servizio, all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia in quanto compatibili con la particolare natura della stessa.

ART. 10 – TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE E SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. È consentito il trasferimento dell'autorizzazione a terzi abilitati all'esercizio della professione:
 - per atto fra vivi, su richiesta del titolare a persona dallo stesso indicata, quando il titolare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L. n. 21/1992:
 - sia in possesso dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida; il trasferimento deve essere richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti; il trasferimento per inabilità permanente deve essere richiesto entro due anni dalla comunicazione dell'avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti; l'inabilità permanente o l'inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dalla ASL di appartenenza;
 - a seguito di cancellazione dal ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio I.A.A.;
 - a seguito di morte del titolare; gli eredi devono dare comunicazione al Comune entro un mese dal decesso; in caso di trasferimento ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare dell'autorizzazione, è necessaria la presentazione per iscritto della rinuncia a subentrare nell'attività da parte degli aventi diritto, tranne i casi in cui esista un testamento, entro due anni dal decesso; nei casi in cui il trasferimento non si perfezioni nell'arco dei due anni, il titolo autorizzatorio è revocato.
2. Così come prevede l'articolo 10 della L. n. 21/1992, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente. Gli eredi minori del titolare possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
 3. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli od alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti oppure in base ad un contratto di gestione.

4. In tali casi il titolare presenta istanza di autorizzazione alla sostituzione alla guida all’Ufficio Comunale competente indicandone:
 - motivi e durata della sostituzione,
 - nominativo del sostituto e numero d’iscrizione al ruolo dei conducenti,
 - producendo la documentazione prevista ed indicata nel presente Regolamento unitamente a quella riguardante il rapporto di lavoro con il sostituto, per un periodo complessivo non superiore a mesi sei, anche ripetibile nel tempo, tra quelli previsti dall’art. 10 della L. n. 21/1992:
 - contratto di lavoro a tempo determinato registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
 - contratto di gestione registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
5. È possibile presentare in luogo della suindicata documentazione, un’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di soci di una cooperativa di produzione e lavoro, la richiamata autocertificazione deve essere sottoscritta direttamente dal Presidente della cooperativa e dimostrare il rapporto di socio dipendente di chi sostituisce alla guida altro socio, con particolare riferimento alla posizione contributiva previdenziale ed antinfortunistica.
6. È possibile, per i soggetti titolari di autorizzazioni all’esercizio di noleggio con conducente, avvalersi di collaboratori o di lavoratori dipendenti alle condizioni indicate e previste dalla normativa vigente.

ART. 11 – FERMO E SOSTITUZIONE DEI VEICOLI

1. Il titolare di autorizzazione taxi che, per i motivi indicati nel precedente articolo 10, intende fermare il veicolo per un periodo non superiore a sei mesi, può farlo dandone comunicazione al Comune.
2. Il titolare di autorizzazione che intende sostituire temporaneamente un veicolo perché guasto od in riparazione oppure obsoleto, può farlo purché con altro veicolo avente i previsti requisiti, dopo averne chiesto l’autorizzazione al Comune.
3. Il titolare di autorizzazione che intende sostituire definitivamente un veicolo destinato al servizio di noleggio con conducente deve chiederne l’autorizzazione al Comune, fornendo i dati di identificazione del nuovo veicolo che deve essere sottoposto a collaudo presso i competenti uffici della M.C.T.C. .

ART. 12 – OBBLIGHI PER IL POSSESSORE DI AUTORIZZAZIONE

1. La L. n. 21/1992 ed il D.Lgs. n. 81/2008 impongono al titolare di autorizzazione per taxi oppure per N.C.C. l’osservanza delle norme e dei controlli ivi indicati.
2. Il datore di lavoro rispetta gli adempimenti di legge in materia di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri conducenti in qualità di dipendenti,

di soci di cooperative di produzione e lavoro.

3. I titolari di società di autonoleggio o gli artigiani che si avvalgono della sostituzione alla guida debbono:

- nominare un medico responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione ed un responsabile dei lavoratori per la sicurezza;
- fare effettuare, ai dipendenti o soci di cooperativa che sono adibiti alla guida di autoveicoli in servizio pubblico, corsi di primo soccorso ed annualmente gli aggiornamenti sulla sicurezza sul lavoro;
- fare effettuare, ai sensi degli artt. 18 e 25 del D.Lgs. n. 81/2008, ai dipendenti o soci di cooperativa che sono adibiti alla guida di autoveicoli in servizio pubblico, controlli sanitari preventivi per la valutazione dei rischi a tutela della salute e della sicurezza, con particolare riguardo al controllo dell'assenza di alcolismo, di tossicodipendenze o di malattie che mettano a repentaglio la guida.

4. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della Legge n. 21/1992, le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

5. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, secondo le specifiche stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno.

Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del fruitore del servizio.

Fino all'adozione del decreto sopra citato, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a 15 giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.

6. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con

partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

7. È in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

ART. 13 – CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le licenze per l'esercizio Taxi e le autorizzazioni del servizio di N.C.C. vengono assegnate a seguito di bando di pubblico concorso, dal Settore Sportello Unico per le Attività Produttive, ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti e che abbiano la *proprietà* o la disponibilità del veicolo in *leasing* o ad uso *noleggio a lungo termine* e che possano gestirle in forma singola od associata, in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.
2. Il bando pubblico viene indetto anche nei casi in cui si verifichino vacanze negli organici previsti per i rispettivi servizi quando non sia esistente valida graduatoria.
3. Il bando deve indicare:
 - a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) il termine di presentazione della domanda e di chiusura del procedimento concorsuale;
 - c) le modalità dell'invio di presentazione della domanda;
 - d) i documenti da presentare;
 - e) i requisiti per l'ammissione al concorso;
 - f) i requisiti per il rilascio del titolo;
 - g) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria ed il relativo punteggio;
 - h) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
 - i) le materie d'esame
 - j) le scadenze relative alle procedure successive;
 - k) le modalità di pubblicità degli atti.
4. Le materie d'esame consistono in:
 - a. conoscenza dei regolamenti comunali e di circolazione stradale relativi all'esercizio del servizio pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente con autovettura);
 - b. conoscenza del presente regolamento;
 - c. conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune;
 - d. conoscenza della lingua straniera: inglese.
5. I titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria valutabili sono:
 - a) anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture, regolarmente adibite a servizio di taxi o noleggio con conducente;
 - b) anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;

- c) titoli di studio.
6. La Commissione procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato un punteggio stabilito dal bando:
 - a) idoneità conseguita a norma dell'art. 8 della L.R. n. 14 del 03.04.1995;
 - b) diploma di scuola media inferiore;
 - c) diploma di scuola media superiore;
 - d) diploma di laurea;
 - e) anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione (aver prestato servizio di taxi o N.C.C. in qualità di titolare o sostituto, alla guida, o collaboratore familiare, o autista dipendente presso un'impresa che gestisce lo stesso tipo di servizio);
 - f) conoscenza della lingua inglese (per ogni attestato/diploma rilasciato da scuole riconosciute);
 - g) nuova impresa (non titolare di alcuna autorizzazione NCC);
 - h) impegno a dotarsi di veicolo eco compatibile a bassa emissione di CO₂ (da euro 5 in poi), ovvero ibrido o full electric;
 - i) lo stato di disoccupazione;
 - j) esistenza di figli minori a carico;
 - k) invalido civile o del lavoro (con invalidità non superiore all'aliquota stabilita dalla legge vigente per il conseguimento della patente e del C.A.P.);
 - l) aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare dell'autorizzazione per un periodo complessivo di almeno 6 mesi;
 - m) essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente.
 7. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti.
 8. Per i titoli scolastici viene computato, ai fini del punteggio totale, il punteggio più alto.
 9. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata secondo i seguenti criteri di preferenza in ordine di applicabilità:
 - stato di disoccupazione;
 - minore età;
 - data di presentazione della domanda di ammissione al concorso;
 - in caso di ulteriore parità si procede al sorteggio.
 10. Tutti i requisiti presenti nel bando, devono essere posseduti alla data di scadenza dello stesso;
 11. Le domande per la partecipazione al concorso pubblico debbono essere presentate, nelle modalità stabilite dal bando, e deve contenere:
 - a) Le generalità, Stato, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente;
 - b) Dichiarazione sul possesso dei requisiti indicati nel presente Regolamento;

- c) Documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.
- 12. L’Ufficio preposto valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi con la pubblicazione di una apposita determinazione del Responsabile del Settore.
- 13. La Commissione di concorso, operante come collegio perfetto, costituita con apposito atto di nomina, è composta da 4 membri così determinati: il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive in qualità di Presidente; il Responsabile della Polizia Locale Comunale o suo delegato, altro Funzionario Comunale e un dipendente comunale con funzioni di Segretario;
- 14. La Commissione di concorso, esperite le prove d’esame e valutati i titoli, redige la graduatoria dei candidati e la trasmette al Responsabile del Settore per l’atto formale di approvazione.
- 15. La graduatoria ha validità di 3 anni dalla data di approvazione; i posti di organico resisi vacanti nel corso del periodo di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.
- 16. Entro 15 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria, l’Ufficio competente notifica ai candidati l’esito del concorso assegnando agli interessati, fatte salve cause di forza maggiore, un termine di 45 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Le autorizzazioni sono attribuite con atto dirigenziale a seguito di procedura SUAP.

ART. 14 – INIZIO DEL SERVIZIO – TURNI E ORARI

- 1. Dall’avvenuta assegnazione dell’autorizzazione oppure dall’acquisizione per atto tra vivi o *mortis causa*, il titolare ha l’obbligo di iniziare o fare iniziare il servizio entro 90 giorni dall’avvenuta notifica del provvedimento di attribuzione, o dall’avvenuto trasferimento del titolo autorizzatorio.
- 2. Il termine può essere prorogato con determinazione del Responsabile per causa di forza maggiore, debitamente documentata, per ulteriori 90 giorni.
- 3. Prima dell’inizio del servizio TAXI, l’interessato provvede ad installare il tassametro a norma di legge munito del relativo sigillo.
- 4. I servizi di taxi sono regolati da turni e orari stabiliti dal Sindaco; il titolare della licenza Taxi o dell’autorizzazione N.C.C., è tenuto a comunicare per iscritto al Settore comunale competente la sospensione dell’attività qualora superiore a 30 giorni.

ART. 15 – VALIDITA’ DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1. Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato purché si conservino i requisiti di legge e del presente regolamento.

ART. 16 – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI

- 1.I conducenti dei veicoli adibiti a servizi Taxi ed N.C.C. hanno l’obbligo di:
- I.a) mantenere pulito ed efficiente il veicolo;
 - I.b) recare con sé, durante il servizio, i documenti di circolazione e di guida nonché tutti i documenti prescritti per l’esercizio dell’attività, compresa l’autorizzazione comunale all’esercizio, ed esibirli a richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia;
 - I.c) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento e prescritti;
 - I.d) durante il servizio, indossare abiti confacenti al servizio prestato;
 - I.e) assumere con il pubblico un comportamento corretto e responsabile;
 - I.f) ad ogni fine della corsa, verificare che all’interno del veicolo non siano stati dimenticati oggetti e, in caso positivo, consegnarli entro 24 ore presso l’Ufficio comunale che sarà indicato;
 - I.g) comunicare all’Ufficio comunale competente, entro il termine di 30 giorni, del cambio di residenza;
 - I.h) comunicare entro 48 ore dall’evento, all’Ufficio comunale competente, dell’avvenuto sinistro che abbia comportato la revisione presso la MCTC o la sospensione del servizio;
 - I.i) effettuare, se non diversamente richiesto dal cliente, il percorso più breve oppure quello più economico per raggiungere il luogo dallo stesso indicato o concordato;
 - I.j) quando il veicolo si trovi, durante le ore notturne, fuori dalle aree dedicate alla sosta riservata ed è disponibile, tenere il segnale “taxi” illuminato;
 - I.k) quando il veicolo sia in servizio, rimanere a disposizione del cliente vicino al proprio veicolo;
 - I.l) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti alla sosta riservata, a disposizione del pubblico e pronto a rispondere tempestivamente alle chiamate;
 - I.m) sostare con i veicoli taxi nelle apposite piazzole destinate a tale scopo dal Comune;
 - I.n) nelle piazzole i conducenti dei taxi prendono posto rispettando l’ordine di arrivo;
 - I.o) i veicoli taxi hanno l’obbligo di sostare nelle aree individuate da apposita delibera di Giunta Comunale;
 - I.p) chiedere il prezzo del solo importo che sia visualizzato sul tassametro e di eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune, comunicandoli e chiarendoli preventivamente al cliente;
 - I.q) assicurarsi che il tassametro sia funzionante;
 - I.r) rispettare gli orari ed i turni di servizio assegnati;
 - I.s) mettere in azione il tassametro solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccarlo quando giunto a destinazione oppure quando la corsa sia interrotta su richiesta del cliente, salvi i casi in cui trattasi di corsa il cui prezzo sia stato concordato con il cliente;

- I.t) in caso di avaria del tassametro, il tassista deve darne immediata informazione al cliente, chiedendo se lo stesso intenda proseguire la corsa. In tali casi l'importo sarà calcolato dal conducente per approssimazione sul percorso chilometrico compiuto in base alle vigenti tariffe.
2. Per gli esercenti il servizio di noleggio con conducente, oltre quanto sia compatibile e stabilito nel comma 1, vige l'obbligo di:
- a) dare comunicazione all'Ufficio SUAP competente, entro il termine di trenta giorni, della variazione dell'indirizzo della rimessa;
 - b) rispettare l'orario ed il luogo concordato per la prestazione del servizio, salvo cause di forza maggiore da documentarsi all'Ufficio comunale competente, che ne darà valutazione;
 - c) assicurarsi che il contachilometri sia efficiente;
 - d) comunicare all'Ufficio comunale competente ogni eventuale sospensione del servizio ed il relativo periodo.
2. I conducenti di taxi e veicoli in servizio di noleggio con conducente, nel periodo di effettuazione del servizio hanno diritto:
- a) ad essere informati con tempestività dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
 - b) a chiedere al cliente un anticipo non superiore al 20% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
 - c) di rifiutare la corsa del cliente che non si presenti in stato di decenza o decoro, ovvero che si trovi in stato di evidente alterazione;
 - d) su richiesta dell'interessato, possono essere concessi al conducente, per motivi di salute o gravi situazioni familiari ed a seguito di presentazione della relativa certificazione, turni particolari;
 - e) le assenze, anche di un solo giorno, debbono essere comunicate entro tre giorni dal suo inizio all'Ufficio comunale competente;
 - f) il titolare dell'autorizzazione ha diritto a 30 giorni ogni anno di congedo, con possibilità di poterne usufruire anche in periodi frazionati. L'assenza per congedo, superiore a 15 giorni, deve essere comunicata all'Ufficio comunale competente il quale ha la facoltà, per carenza di veicoli in servizio, di rinviarle.
3. I conducenti di veicoli Taxi ed N.C.C. hanno il divieto di:
- a) interrompere il servizio se non richiesto dal cliente, tranne nei casi di accettabile forza maggiore o di pericolo;
 - b) durante la corsa fumare e/o mangiare;
 - c) non rispettare il percorso eventualmente concordato con il cliente tranne nei casi di accettabile forza maggiore o di pericolo;
 - d) permettere la conduzione del veicolo oggetto di licenza ad altri anche se in possesso di patente idonea;
4. In aggiunta ai divieti previsti nel comma precedente, quando il veicolo non si

trovi nell'autorimessa, il conducente del servizio N.C.C. non deve accettare prenotazioni del servizio tramite telefono, radio, computer, a bordo del veicolo.

ART. 17 – CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

1. I veicoli adibiti al servizio Taxi od N.C.C. debbono:

- a) avere in dotazione gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle normative che disciplinano la circolazione stradale;
- b) avere in dotazione un bagagliaio in grado di contenere valigie e contenitori atti al trasporto di cose od animali domestici al seguito dell'utente; è consentita l'installazione di un portabagagli all'esterno del veicolo, qualora consentito dalla normativa vigente;
- c) essere collaudati per almeno quattro posti e non più di 8 posti destinati ai passeggeri;
- d) rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente per l'inquinamento.

2. I veicoli adibiti al servizio Taxi debbono:

- a) avere in dotazione un tassametro omologato che sia in grado di visualizzare con caratteri preferibilmente luminosi l'importo massimo da corrispondere al conducente per l'effettuazione del servizio;
- b) avere in dotazione a bordo, a disposizione del cliente ed esposto, il tariffario autorizzato dall'Amministrazione comunale;
- c) esporre in modo visibile sugli sportelli anteriori il contrassegno indicante il numero dell'autorizzazione, lo stemma ed il nome del Comune, l'eventuale collegamento radio e, sulla parte posteriore della carrozzeria, tenere applicata una targa recante lo stemma del Comune, il numero dell'autorizzazione e la targa "Servizio pubblico" in colore nero; se i veicoli sono facenti parte di una cooperativa, debbono indicare sulla parte anteriore o posteriore della carrozzeria del veicolo il numero della licenza, il nome della Cooperativa di Lavoro e relativo recapito;
- d) durante il servizio, recare sul tetto della vettura il segnale illuminabile "TAXI";
- e) all'interno dello sportello sinistro, avere fissata una targa recante il numero dell'autorizzazione comunale;

3. I veicoli adibiti al servizio N.C.C.:

- a) Devono esporre all'interno del parabrezza anteriore, se munito, o sulla parte anteriore del veicolo, un contrassegno con la scritta "noleggio" ed una targa metallica, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale ed il numero dell'autorizzazione.
- b) Devono avere a bordo esposto alla visione del cliente, il tariffario massimo stabilito dall'Amministrazione Comunale;
- c) Devono avere caratteristiche costruttive che consentano una circolazione senza provocare rumori molesti dagli scarichi del motore;
- d) Hanno il preciso divieto all'utilizzo ed installazione di luci esterne diverse da

- quelle previste dal codice della strada e necessari per l'immatricolazione del veicolo;
- e) Non è consentito utilizzare apparecchiature audio tali da sentirsi al di fuori del veicolo.
4. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C. e dei servizi di Polizia Stradale ed Amministrativa, saranno effettuate annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi di servizio.
5. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21.

ART. 18 – PUBBLICITA' SULLE AUTOVETTURE

1. È consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sui veicoli purché conformi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R., testo coordinato 16/12/1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) e dai regolamenti comunali.

ART. 19– TARIFFE

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.1993, i titolari delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima. Gli importi suddetti devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'Ufficio comunale competente.
2. Il corrispettivo del trasporto per il servizio con di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo ed il massimo di quelli depositati. In caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati ai sensi degli artt. 1 e 8 del presente regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe regionali o comunali in vigore per i servizi di trasporto di linea corrispondenti alle rispettive destinazioni. I titolari di licenza di noleggio con conducente dovranno munirsi di un listino prezzi debitamente vidimato dall'Ufficio delle Attività Produttive del Comune ed esibire all'interno dell'autovettura in maniera visibile da tutti gli utilizzatori del servizio.

ART. 20 – VIGILANZA

1. L'ufficio comunale competente, anche avvalendosi della Polizia Locale, vigila sull' osservanza delle norme del presente regolamento, promuove inchieste d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni ed è responsabile dei

procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

2. L'accertamento e la contestazione degli illeciti in ordine all'osservanza del presente regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, è svolta dagli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.

ART. 21– SANZIONI

1. L'accertamento formale delle violazioni regolamentari è di competenza esclusiva degli organi di polizia.
2. Sono sanzionate come violazioni al presente regolamento, oltre quelle già previste nei precedenti articoli, le seguenti fattispecie:
 - 2.a. conduzione del mezzo da parte di personale diverso da quello indicato nella domanda di partecipazione e/o da successive comunicazioni: sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00;
 - 2.b. inosservanza dell'orario di esercizio e/o limiti delle emissioni sonore: sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

ART. 22– REVOCA E SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1- L'autorizzazione è revocata:
 - a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale e professionale;
 - b) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art.;
 - c) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni al presente regolamento
 - d) quando si riscontrano irregolarità ritenute incompatibili con l'esercizio del servizio;
- 2- L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa nei casi previsti dal comma 10-bis del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, istitutivo del registro informatico pubblico nazionale (RENT), che ha introdotto le seguenti sanzioni:
 - a) la mancata iscrizione nel registro RENT. La norma prevede l'applicazione della sanzione di cui all'art. 11-bis, comma 1, lettera b) della legge 21/1992, che stabilisce due mesi di sospensione dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della stessa legge 21/1992.
 - b) l'omessa presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati inseriti nel registro RENT di cui al punto precedente. La norma prevede l'applicazione della sanzione di cui all'art. 11-bis, comma 1, lettera a) della legge 21/1992, che stabilisce un mese di sospensione dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della stessa legge 21/1992.

Il Comune, per le licenze Taxi o le autorizzazioni NCC rilasciate, accede al RENT al fine di verificare eventuali incongruenze nei dati inseriti ivi contenuti, e fare una ricognizione del numero delle licenze e delle informazioni, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Comuni, inoltre, accede al RENT ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza di revoca o sospensione dei titoli per l'espletamento

del servizio pubblico non di linea.

- 3- L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva, per un periodo superiore a 6 mesi nei seguenti casi:
 - a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
 - b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio delle attività di trasporto;
 - c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tale da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comunicata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento comunale;
 - e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - g) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.
- 4- Ai sensi dell'art. 11-bis della L. n. 21/1992, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 85 e 86 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli artt. 3 e 11 della L. n. 21/1992 è punita:
 - con un mese di sospensione dal ruolo alla prima inosservanza;
 - con due mesi di sospensione dal ruolo alla seconda inosservanza;
 - con tre mesi di sospensione dal ruolo alla terza inosservanza;
 - con la cancellazione dal ruolo alla quarta inosservanza.
- 5- E' disposta la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a. Mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
 - b. Per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c. Per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui al presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal presente regolamento;
 - d. per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - e. per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sei mesi.

Art. 23 – RINVII

1. Tutte le autorizzazioni già assegnate dal Comune di Leverano, attive alla data di approvazione del presente regolamento, fatto salvo il possesso dei requisiti, resteranno valide.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme statali e regionali vigenti in materia.
3. I precedenti atti comunali regolamentali in materia, sono abrogati.